

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA - SEZIONE LAVORO E
PREVIDENZA**

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c., con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o sul sito web delle sue istituzioni locali e periferiche.

Il Prof. Rosario Conti, nato a Mistretta (ME) il 06.01.1991 e residente a Palermo, Corso Tukory, n. 99, C.F.: CNTRSR91A06F251B, per questo giudizio rappresentato e difeso, in virtù di procura inviata telematicamente, dall'Avv. Antonio LE PERA, C.F.: LPRNTN66D10D086U, del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliato presso la sede del Sindacato Asset (Associazione Sindacale Servizi e Tutela), sita in Cosenza, viale Trieste, n. 50, ed ai numeri di fax: 0984/421998 o PEC: antonio.lepera@avvocaticosenza.it intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, **ricorrente,**

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, "*ex lege*", dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, **resistente,**
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, "*ex lege*", dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, **resistente,**
- Ufficio VIII -Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, "*ex lege*", dall'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Messina,

resistente,

E NEI CONFRONTI DI

tutti quei docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), nelle quali il ricorrente è attualmente iscritto, **con riserva (S)**, in I fascia alla posizione n. 9739 per la classe di concorso A048 ed alla posizione 9977 per la classe di concorso A049, nonché nei confronti di tutti quei docenti inclusi nella II e nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (G.I.) dell'Ufficio VIII -Ambito Territoriale della Provincia di Messina e valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, in cui il ricorrente è attualmente iscritto, **con riserva**, in II fascia, per le stesse classi di concorso.

FATTO

Il ricorrente, laureatosi, con lode, con esame finale sostenuto il 25.07.2016 in *“Management dello Sport e delle Attività Motorie”* (laurea magistrale) presso l'Università degli Studi di Palermo, completava il proprio *“curriculum”* professionale con il conseguimento di 24 CFU (crediti formativi universitari) in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche, presso lo stesso Ateneo e vevoli per le classi di concorso A048 ed A049.

Con tale titolo di accesso, il Prof. Conti, con domanda del 01.08.2020, presentata nei termini di cui all'O.M. n. 60 del 10.07.2020, veniva inserito, **con riserva (S)**, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, nella I fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS, ex II fascia delle precedenti graduatorie di circolo di istituto gestite dai Dirigenti Scolastici) alla posizione n. 9739 per la classe di concorso A048 ed alla posizione n. 9977 per la classe



di concorso A049, perché aveva dichiarato di avere un ricorso pendente presso la Magistratura Amministrativa (Tar del Lazio R.G. n. 8385/2019 e Consiglio di Stato R.G. n. 142/2019 [appello cautelare]), finalizzato all'annullamento: a) dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 11.05.2018, prot. n. 784, nella parte in cui consentiva solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia (G.I.), che acquisivano il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze; b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 784/18 nella parte in cui permetteva l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che avevano conseguito il titolo di abilitazione entro il 1° febbraio 2018, escludendo, però, l'odierno ricorrente, possessore del titolo di laurea quale idoneo requisito di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998, oggi tabella A del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017, nonché possessore dei 24 CFU, previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017.

In effetti, i titoli in possesso dell'istante avevano la caratteristica di essere *"intrinsecamente abilitanti"* e **dovevano consentirgli, invero, l'accesso alla I fascia delle GPS, non con riserva, ma a pieno titolo.**

Il Ministero resistente, in sostanza, con una serie di provvedimenti amministrativi illegittimi (O.M. n. 60 del 10.07.2020, D.M. n. 374/2017 ed altri decreti ministeriali), ignorava che il percorso di studi, affrontato e superato dal Prof. Conti, prevedeva il conseguimento della laurea e dei 24 CFU, i quali rappresentavano, senza ombra di dubbio, oltre che il titolo di



accesso ai concorsi “*riservati ai docenti abilitati*”, per come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 59 del 2017, anche il titolo di accesso alla I fascia GPS.

Il Prof. Conti, infatti, vantava un **titolo di abilitazione** secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, della l. n. 107/2015), atteso che egli, in tale situazione, era giuridicamente idoneo, ma impedito dal Ministero resistente, a partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma, anche ad essere incluso nelle graduatorie di I fascia GPS (ex seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto), riservate agli stessi docenti abilitati: ciò configurava una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tra l’altro, in forza delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dallo Stato Italiano con i Decreti Legislativi n. 206/2007 e n. 15/2016, **che non prevedevano alcun titolo di abilitazione all’insegnamento, l’accesso alla carriera di docente veniva subordinato al solo conseguimento di una specifica qualifica**, consistente in un titolo di formazione (laurea, rafforzata, nella specie, dall’ulteriore possesso dei 24 CFU), che era legalmente valido ai sensi dell’art. 12 della sopra menzionata Direttiva Comunitaria 2005/36/CE. Tale quadro normativo europeo, difatti, era stato, anche, recepito dall’art. 1, comma 79, della l. n. 107/2015, che stabiliva che il dirigente scolastico poteva conferire incarichi pure a docenti che fossero sprovvisti di titoli di “*abilitazione*”.



In effetti, le vecchie procedure di abilitazione (Tfa, Pas e SSIS) erano state dismesse dal Ministero dell'Istruzione ed i relativi titoli, conseguiti, in passato, dai docenti, potevano essere considerati, allo stato attuale, solo come delle ulteriori specializzazioni, **ma non più come requisito necessario all'insegnamento.**

A mezzo del presente atto, il ricorrente intende impugnare e contestare la condotta illegittima del Ministero dell'Istruzione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) ASSOLUTA ASSENZA DI LITISPENDENZA TRA IL PRESENTE GIUDIZIO ED IL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI ALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA.

Per prevenire eventuali eccezioni, non fondate, della controparte, v'è da affermare che non esiste litispendenza tra il presente giudizio e quello sopra descritto ed instaurato, dal ricorrente, dinanzi alla Magistratura Amministrativa, per come chiaramente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: *“La situazione processuale della litispendenza postula **la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario;** ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto l'art. 362 c.p.c. e non l'art. 39 c.p.c., per il quale si finirebbe con il fare*



applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice tributario con riguardo a pretesa litispendenza avanti al giudice amministrativo, di un inammissibile criterio di prevenzione” (Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 18024 del 24 luglio 2013). Tra l’altro, risultano diversi gli oggetti ed i “petita” dei rispettivi processi: quello amministrativo mira all’annullamento ed ovvero all’eliminazione giuridica del D.D.G. del MIUR del 11.05.2018, prot. n. 784; l’odierno processo, invece, tende alla disapplicazione giudiziale dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 ed al riconoscimento di un diritto soggettivo previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

II) GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Quanto alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie di istituto, ora graduatorie GPS, si osserva che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (ord. n. 25972/del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017) hanno affermato che occorre distinguere: <<*Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa*



disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario">>.

Nel caso di specie, emerge che si verte nella seconda situazione, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Inoltre, per come è stato pure affermato dalla Corte di Cassazione n. 3360 del 18 febbraio 2005: *"In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa, nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa, che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori delle materie di cui alla l. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 7, conservate al diritto pubblico a norma del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, e, poi, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1"*.

III) RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020 PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 110, DELLA L. N. 107/2015, DEGLI ARTT. 5 E 17 DEL D.LGS. N. 59/2017, DELLE DIRETTIVE EUROPEE 2005/36/CE E 2013/55/UE (RECEPITE CON I DECRETI LEGISLATIVI N. 206/2007 E N. 15/2016) E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST..

In ordine alla fattispecie, oggetto di odierno processo, occorre far rilevare che sono intervenute importantissime pronunce favorevoli da parti di diversi



Giudici del Lavoro italiani, tra cui anche quello di Messina, di cui si parlerà in seguito. La prima sentenza, però, è quella del Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, precisamente la n. 2823/2019, pubblicata il 22.03.2019 (RG n. 34510/2018), che, alla luce del recente assetto normativo nazionale e comunitario, ha accertato che il **nuovo titolo di accesso alla carriera di docente è costituito dalla laurea e dai n. 24 CFU (crediti formativi universitari)**.

Ciò premesso, è evidente che, nel caso di specie, sia palese la violazione di legge operata dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020, in riferimento all'art. 1, comma 110, della l. n. 107/2015 ed agli art. 5 e 17 del D.Lgs. n. 59/2017.

L'O.M. n. 60 del 10.07.2020, - che ha istituito le graduatorie provinciali supplenze (GPS) e di cui si chiede la disapplicazione giudiziale, con conseguenziale declaratoria di illegittimità anche dei D.M. n. 374 del 01.06.2017, del D.M. 11.05.2018, del DDG 11.06.2018 e del D.M. n. 374 del 2019, dettati in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia di istituto, - all'art. 3, comma 6, stabilisce che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita **dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione**; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: ...”* (titolo di studio e 24 CFU, etc., etc.).

Prima dell'istituzione delle GPS, la stessa cosa aveva previsto, relativamente alle graduatorie di circolo e d'istituto, il D.M. n. 374 del 01.06.2017, che, all'articolo 2, rubricato *“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”*, stabiliva che avevano accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ora I fascia GPS per effetto dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020) gli *“... aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla*



graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...”.

Per questa ragione il Prof. Conti si è trovato nell'impossibilità di essere inserito, a pieno titolo e senza riserva, quale insegnante abilitato, tra i docenti di I fascia GPS, pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal diploma di laurea magistrale e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari e pur essendo evidente che il superamento di specifici esami universitari gli ha permesso di conseguire tutti i 24 crediti formativi richiesti dal Ministero dell'Istruzione **per l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.**

Il programma didattico, affrontato dall'istante, fa ritenere, insomma, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente, avendo sostenuto esami che gli attribuiscono il possesso dei 24 CFU in specifici settori disciplinari e che sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs. n. 59/2017 **quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento** e, dunque, quale ridefinizione del concetto di “*abilitazione*” previsto dalla norma di cui all'art. 1, comma 110, della l. n. 107 del 2015.

Effettivamente, l'O.M. n. 60 del 10.07.2020 appare in stridente contrasto con la normativa di cui all'art. 1, comma 110, della l. n. 107/2015, come attuata dal legislatore delegato mediante il D.Lgs. n. 59/2017.



Il diritto della parte istante, in breve, scaturisce, in modo indiscutibile, dal quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge n. 107/2015, cd. “Buona Scuola”, ha previsto, all’art. 1, comma 110, che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*.

Mediante il D. Lgs. 13.04.2017, n. 59, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l’art. 1, comma 181, della l. n. 107/2015.

Attraverso tale novella, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l’abilitazione che viene sostituita dal requisito *“dei tre anni di servizio”* ovvero del conseguimento dei *“24 CFU”* (cfr. artt. 5 e 17 del D.Lgs. n. 59/2017).

La conclusione legislativa è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione e l’abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; **a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso**; infatti, il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, comma 110, della l. n. 107/2015, che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato, attribuito al termine *“abilitazione”*, **ha, palesemente, chiarito che possono**



partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; di conseguenza, il concetto di abilitazione - finora intesa come titolo conclusivo dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal **conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, che sono in possesso di parte ricorrente**.

Il legislatore, quindi, ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU e ciò è, ormai, confermato da espresse disposizioni legislative, ed ovvero dall’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017, in cui, al comma 7, si indicano, con estrema chiarezza, i requisiti per partecipare al concorso: “...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti...”.

Ma è confermato, anche, dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2017: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;** b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia,**



pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...".

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, **sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e con i tre anni di servizio, che consentono la partecipazione alla procedura concorsuale su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.**

Si intende dire che lo stesso legislatore ha, oramai, equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU o con i 36 mesi (tre anni di servizio).

In questo quadro la condotta del Ministero è illegittima!

Il Prof. Conti in possesso sia del diploma di **laurea magistrale** che dei 24 CFU vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, della l. n. 107/2015).

In effetti, il ricorrente è idoneo (ma precluso) a partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, **ma, anche, ad essere incluso, a pieno titolo, nelle graduatorie di I fascia GPS e di II G.I. – pur riservate ai docenti abilitati**: ciò configura una grave disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa interpretazione “*costituzionalmente orientata*” è, comunque, sostanzialmente voluta ed imposta **dalla normativa europea, che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.**

In sostanza, l'unico requisito, ai fini dell'inserimento nelle fasce GPS, è il **titolo di studio** e ciò alla luce delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e



2013/55/UE, recepite con i Decreti Legislativi n. 206/2007 e n. 15/2016, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, **in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.**

Tale è, appunto, il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito anche con l'art. 1, comma 79, della l. n. 107/2015, che evidenzia la sostanziale irrilevanza della cd. *“abilitazione all’insegnamento”*, in quanto autorizza il dirigente scolastico a conferire incarichi pure a docenti che siano sprovvisti dei titoli di *“abilitazione”*.

Ciò va a comprovare che il legislatore interno sta dando formale attuazione alle direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di *“professione regolamentata”* sono molto chiare.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all'esercizio della *“professione regolamentata”*.

I termini di *“abilitazione”* e/o di *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano,



quindi, ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” introdotta dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure, definite “*abilitanti*” dallo Stato italiano, non rientrano nella definizione di “*qualifica professionale*” di cui alla Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “*formazione regolamentata*”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, **ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.**

Per meglio dire, il **titolo** non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero resistente, tramite il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con tale decreto ministeriale, il MIUR ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente, con la conseguenza che, dalla lettura sistematica delle norme interessate (Direttive UE 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che siffatti titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero attribuiscono la c.d. “*qualifica professionale*”.

Senza trascurare che l’articolo 49 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale, con esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza o derivante dalle leggi nazionali, che restringerebbe la libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia,



270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento, per la partecipazione o che consentono l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nella I fascia GPS, è il **titolo di studio** (cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206/2007 e con D.Lgs. n. 15/2016, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un **titolo di formazione** ovvero in una **determinata esperienza lavorativa**).

Ciò è anche avvalorato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416, della legge 244/2007, con la quale sono stati istituiti i Tfa e per la quale è stata definita *"...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..."*. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente. L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso.

Pertanto, sono suscettibili di essere disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione che prevedono l'abilitazione quale requisito per



accedere alla I fascia delle graduatorie provinciale supplenze (GPS), alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (G.I.) ed alla fase transitoria del concorso prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017.

IV) IMPORTANTE E' LA COSPICUA GIURISPRUDENZA DI MERITO, TRA CUI UNA PRONUNCIA CAUTELARE RECENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Con ordinanza cautelare del 22.12.2020, il Tribunale Ordinario di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa B., ha affermato “...*Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU ... (il ricorrente) ... avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 - Fisica, A026 - Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate ... P.Q.M. - Riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 - Fisica, A026 -Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate...*”. Nello stesso senso, si vedano l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio n. cron. 2726/2020, GDL F. L.R.; l'ordinanza del Tribunale di Monza n. cron. 5242/2019, GDL S. S.; l'ordinanza del Tribunale di Siena, n. cron. 3009/2019, GDL D. C.; l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio n. cron. 34/2020, GDL F. L. R.; l'ordinanza del Tribunale di Palermo n. cron. 42773/2019, l'ordinanza del Tribunale di Parma n. cron. 3035/2019; l'ordinanza del Tribunale di Roma n.



cron. 113239/2019; l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. cron. 10223/2020; l'ordinanza del Tribunale di Salerno, n. cron. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL Dott.ssa C. P.; la sentenza n. 5705/2018 del Tribunale di Roma; la sentenza n. 2823/2018 del Tribunale di Roma e la sentenza n. 549/2020 del Tribunale di Cosenza.

Per tutto quanto sopra premesso, l'istante, per come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale Ordinario di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa, respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, voglia, per le motivazioni sopra spiegate, accogliere le seguenti conclusioni:

- previa disapplicazione dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, art. 3, comma 6 e commi successivi, e di tutti i decreti ministeriali e direttoriali conseguenti e connessi che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alla I fascia delle graduatorie provinciale supplenze (GPS) ed alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (G.I.), in quanto illegittime, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea magistrale e dai 24 CFU, ovvero dal solo diploma di laurea ed ordinare e/o condannare le parti resistenti ad inserirlo, **a pieno titolo, dunque con eliminazione della riserva (S)**, nella I fascia delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (G.I.) dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale della Provincia di Messina per le classi di concorso A048 ed



A049, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre nei confronti del sottoscritto difensore costituito “ex” art. 93 c.p.c..

Si rileva che, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L. 06.07.2011, n. 98, convertito nella l. 15.07.2011, n. 111, il valore della controversia è indeterminato.

Ai fini del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, l’istante dichiara che non è tenuto al pagamento del contributo unificato, perché il suo reddito, riferito all’anno precedente, compreso quello dei familiari conviventi, è inferiore al triplo dell’importo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92.

In via istruttoria, si producono, in copie, i seguenti documenti:

- 1) attestazione di esenzione del contributo unificato, con allegato documento di identità;
- 2) diploma di laurea magistrale in “*Management dello Sport e delle Attività Motorie*” ;
- 3) attestazioni universitarie del conseguimento dei 24 CFU;
- 4) O.M. n. 60 del 2020, con gli allegati;
- 5) decreto del Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina prot. n. 13647 del 01.09.2020, di approvazione delle GPS;
- 6) domanda di inclusione GPS, presentata, dal ricorrente, in data 01.08.2020;
- 7) decreto ministeriale n. 616 del 2017, che descrive la valenza del 24 CFU;



8) sentenza del Tribunale di Cosenza n. 549/2020 del 19.05.2020;

9) sentenza del Tribunale di Siena n. 211/2019 del 20.09.2019.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore e difensore del Prof. Rosario Conti, che agisce per mandato inviato telematicamente,

PREMESSO

-che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;

-che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti quei docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), nonché a tutti quei docenti inclusi nella II e nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (G.I.) dell'Ufficio VIII -Ambito Territoriale della Provincia di Messina e valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

-che, per la parte istante, la notifica del ricorso nei modi ordinari è impossibile, perché è estremamente difficile individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati.

Per tutto quanto sopra premesso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica, agli eventuali controinteressati, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web



del Ministero dell'Istruzione e/o sul sito web delle sue istituzioni locali e periferiche.

Cosenza-Messina, lì 11.03.2021

Avv. Antonio LE PERA

